

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/6 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 2014****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ogni tre anni è necessario adeguare il valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> per ciascuna nuova autovettura, al fine di tenere conto dei cambiamenti della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione.
- (2) Dal monitoraggio della massa in ordine di marcia delle nuove autovetture immatricolate negli anni civili 2011, 2012 e 2013 emerge un aumento della massa media; è necessario pertanto adeguare il valore M<sub>0</sub> di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (3) In via eccezionale per questo primo adeguamento, è opportuno tenere conto del fatto che la qualità dei dati rilevati negli anni 2011, 2012 e 2013 ha subito variazioni. Il nuovo valore dovrebbe pertanto essere determinato tenendo conto solo dei valori della massa che i costruttori interessati hanno potuto verificare, escludendo al contempo dal calcolo i valori evidentemente errati, vale a dire in valori superiori a 2 840 kg o inferiori a 500 kg, nonché i valori relativi ai veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009. Il nuovo valore è inoltre basato sulla media ponderata che tiene conto del numero di nuove immatricolazioni in ciascuno degli esercizi di riferimento.
- (4) Alla luce di quanto esposto, il valore M<sub>0</sub> applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 dovrebbe essere incrementato di 20,4 kg, passando così da 1 372,0 a 1 392,4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il punto 1, lettera b), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal testo seguente:

«b) A partire dal 2016:

$$\text{emissioni specifiche di CO}_2 = 130 + a \times (M - M_0)$$

<sup>1)</sup> GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

